REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/76 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1976

relativo ad una modalità particolare di applicazione per il Regno Unito degli importi compensativi adesione al fine di prevenire deviazioni di traffico nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2770/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni suine [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2770/75, negli scambi tra nuovi Stati membri e i paesi terzi di prodotti menzionati nel regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 [4], gli importi compensativi adesione vengono dedotti dai prelievi e dalle restituzioni ; che, tuttavia, se la restituzione è inferiore all'importo compensativo o non è fissata, può essere prevista, nel nuovo Stato membro interessato, la riscossione all'esportazione del prodotto verso i paesi terzi di un importo che può essere uguale all'importo compensativo adesione ;

considerando che secondo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2770/75 le modalità di versamento, di riscossione e di ricupero degli importi compensativi adesione debbono essere stabilite soprattutto per prevenire le deviazioni di traffico ;

considerando che per un certo numero di prodotti del settore delle carni suine non è stata fissata alcuna restituzione ; che, alla loro importazione nel Regno Unito, tali prodotti beneficiano tuttavia di un importo compensativo adesione ; che tale situazione può provocare deviazioni di traffico ; che è pertanto opportuno assoggettare le esportazioni dei prodotti in causa verso i paesi terzi, in provenienza dal Regno Unito, alla riscossione di un importo uguale all'importo compensativo adesione applicabile ai prodotti stessi ;

considerando che è necessario applicare alla riscossione di detto importo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il disposto del presente regolamento si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, esclusi quelli indicati in allegato.

Articolo 2

1. Se per un prodotto viene fissato un importo compensativo adesione e se la restituzione non è fissata o è inferiore a tale importo compensativo, viene riscosso nel Regno Unito, all'esportazione di detto prodotto verso i paesi terzi, un importo pari, secondo il caso, alla differenza tra l'importo compensativo adesione e la restituzione.

2. La riscossione degli importi di cui al paragrafo 1 è soggetta alle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 645/75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle esportazioni le cui formalità doganali vengano espletate dal 1° maggio al 31 luglio 1976.

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 46.
(3) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	A. di fegato :
	II. altre
	B. altre :
	III. non nominate :
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica